



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>21/04/2015 Federazione Abruzzo e Molise</p>	<p>■ Appalto integrato</p>	<p>29/04/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette il parere di questa Federazione relativo alla procedura indetta dal Comune di Sulmona per i Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media Panfilo Serafini".</p>	<p>Codice, art. 53, c. 2</p> <p>Requisiti speciali</p>	<p>Nel condividere integralmente i contenuti della nota inviata da Codesta Federazione alla stazione appaltante, si evidenziano di seguito le ulteriori criticità rilevate da una successiva lettura della determina a contrarre n° 94 del 17/02/2015 e del bando di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Determinazione a contrarre n. 94 del 17-2-2015 del Dirigente del Settore non reca alcuna motivazione per il ricorso all'appalto integrato, come prescritto dall'art. 53, comma 2, del Codice: "Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche...". In realtà la determina a contrarre non reca un preciso riferimento all'articolo 53 citato e solo indirettamente si evince che trattasi dell'affidamento della progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. b) del Codice; - Al punto 9 del Bando di gara, si rileva l'errata indicazione dei requisiti speciali di partecipazione, avulsa dalle disposizioni che li disciplinano. In particolare, in tema di requisiti per la progettazione, si specifica erroneamente: "Nel caso in cui il concorrente non sia direttamente in possesso dell'iscrizione SOA anche per la progettazione dovrà essere costituita, anche dopo l'aggiudicazione, un'associazione temporanea con uno dei soggetti elencati nell'art. 90 del Codice, che dovrà possedere, oltre i requisiti di ordine generale, adeguati requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, consistenti nell'aver eseguito, negli ultimi dieci anni della propria attività, la progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto. In tal caso, per le modalità di partecipazione, si fa riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara per le associazioni temporanee"; Secondo il redattore del bando, dunque, per gli operatori economici non in possesso dell'attestazione SOA, è obbligatorio costituire un'associazione temporanea con uno dei soggetti dell'art. 90. Tuttavia, si sottolinea che ciò non trova alcun riscontro, nella disciplina dell'appalto integrato di cui al Codice dei Contratti e al relativo Regolamento di attuazione. <p>Si ricorda, nel merito, che l'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione non abilita i soggetti qualificati a partecipare a tutte le gare di classifica corrispondente, ma richiede che, anche in presenza di questo tipo di qualificazione, si comprovi, al momento della partecipazione alla gara, che i professionisti del proprio staff siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti di norma ai progettisti negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Infatti, l'articolo 53, comma 3 del Codice così recita: "Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto".</p> <p>Peraltro, il Regolamento riprende e attua la suddetta disciplina del Codice con l'art. 92, comma 6: "I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a

	<p>Regolamento, art. 267, c. 3</p>	<p><i>100.000 euro.</i></p> <p><i>Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione".</i></p> <p>Il Bando, dunque, contiene indicazioni errate sulla qualificazione, nel momento in cui prescrive che l'operatore economico che non sia in possesso di attestazione SOA per la progettazione, debba associarsi con un soggetto progettista qualificato. Infatti, come disposto dai riferimenti normativi sopra citati, la norma prevede che gli operatori economici, con o senza SOA per progettazione, privi dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per i professionisti (artt. 263/267 DPR 207/2010), possano acquisire i requisiti suddetti con un'associazione temporanea o, semplicemente, indicando un progettista qualificato in sede di offerta;</p> <p>– E' inoltre in chiaro contrasto con l'art. 267 del Regolamento la prescrizione del bando secondo cui: ai progettisti da indicare o associare è richiesto di "... aver eseguito, negli ultimi dieci anni della propria attività, la progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto". In realtà la disposizione dell'art. 267, comma 3, in merito ai requisiti per la progettazione per importi sotto i 100.000 euro, ha un tenore del tutto diverso: "le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco". In sintesi, la facoltà concessa alle stazioni appaltanti consiste nella richiesta di un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori e non "alla progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto" come prescritto dal bando del Comune di Sulmona. In ogni caso, in merito al tema dei requisiti e, in particolare, al tema delle "classi e categorie", si rinvia a quanto chiaramente sancito dall'ANAC con i paragrafi 2, 3, 4 della determinazione n°4/2015, con l'obiettivo di garantire una più ampia apertura del mercato dei lavori pubblici.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che la stazione appaltante, in autotutela, riformuli il bando, superando le anomalie riscontrate da Codesta Federazione, integrate da quelle sopra descritte.</p>
--	---	---